

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XXVII
n. 9

RELAZIONE

SUL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DELLA SPESA
AUTORIZZATA DALLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89,
CONCERNENTE LA PREVISIONE DI EQUA RIPARTIZIONE
IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE
DEL PROCESSO E MODIFICA DELL'ARTICOLO 375 DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE

(Articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 2003
—————

**RELAZIONE AL PARLAMENTO AI SENSI DEL COMMA 7 DELL'ART. 11-TER
DELLA LEGGE N. 468/1978 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

La legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile, prevede all'articolo 2, il diritto all'equa riparazione per chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima.

Tale diritto può essere esercitato attraverso ricorso rispettivamente proposto nei confronti del Ministero della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di provvedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il relativo onere derivante dall'attuazione della predetta normativa, valutato in lire 12.705 milioni (6.561.585 euro) a decorrere dall'anno 2002, è stato iscritto nel fondo di cui al cap. 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire tra le predette amministrazioni interessate, sulla base delle rispettive esigenze segnalate in relazione ai diritti di equa riparazione maturati ai sensi della suddetta legge 89/2001.

Nel corso della corrente gestione, il richiamato fondo è già stato interamente ripartito per le occorrenze segnalate da: Ministero della Giustizia (euro 5.000.000), Ministero della Difesa (euro 1.258.000) e Presidenza del Consiglio (richiesta di euro 2.500.000, assentita per euro 303.585 ad esaurimento del fondo).

Al verificarsi della suddetta evenienza (completo utilizzo del fondo entro il primo semestre dell'anno per una soddisfazione, peraltro solo parziale, delle richieste fin qui pervenute), si è ritenuto doveroso dar corso all'iniziativa di cui al comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 con la conseguente emanazione del decreto dirigenziale di accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa espressamente autorizzata da un provvedimento legislativo (decreto 51544 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - del 5 maggio 2003 pubblicato sulla G.U. n. 113 del 17 maggio 2003).

Il successivo passaggio procedurale, previsto dal primo periodo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge n. 468/78, come sostituito dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 246/2002, dispone che al verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa - quali quello in argomento - il

Ministro dell'economia e delle finanze, anche in assenza di specifica segnalazione del Ministro competente, riferisca al Parlamento con propria relazione.

Ai fini del suddetto adempimento, si forniscono gli elementi di conoscenza pervenuti dalle sottoelencate Amministrazioni:

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Alla data del 29 maggio 2003 risulta la seguente situazione:

1) pervenute circa 1750 richieste di eque riparazioni, liquidate 264, per una somma complessiva di € 1.481.615,92 a fronte di uno stanziamento complessivo di € 5.057.571;

2) la riparazione, in media, per ogni singolo caso, finora è pari a circa € 5.650, conseguentemente il costo delle riparazioni da liquidare, ossia 1486, è stimabile in circa otto milioni di euro. Pertanto, per soddisfare le richieste pervenute occorrono ancora circa 5 milioni di euro. Ciò senza considerare le ulteriori richieste che perverranno entro il 2003, per le quali si stima un ulteriore fabbisogno di 1 milione di euro.

Premesso che sin dall'inizio dell'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 sono state incontrate notevoli difficoltà nella quantificazione dell'entità del contenzioso generato dalla citata legge, sulla base dei precedenti dati, si potrebbe prevedere un ipotetico costo annuo di circa 10 milioni di euro.

Per una più puntuale quantificazione del volume del contenzioso e dei relativi costi, si è provveduto a interessare l'Avvocatura Generale dello Stato per una ricognizione complessiva nei vari distretti di corte d'appello al fine di conoscere le condanne riportate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e le cause pendenti.

Per quanto riguarda i limiti di spesa posti dalla legge n. 89/2001, si osserva che la valutazione dell'onere, contenuta nell'art. 7, pari a lire 12.705.000.000, ossia € 6.651.586, è stata fin dall'inizio sottostimata. Infatti, i ricorsi pendenti presso la Corte di Strasburgo, al momento dell'approvazione della legge, erano circa 15.000.

Anche a voler considerare la cifra ipotetica di una riparazione, in media, per ogni singolo caso di € 3.000, la cifra prudenziale occorrente sarebbe dovuta essere, almeno, di € 45.000.000, pari a lire 87.132.150.000.

L'applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge citata, che limita la liquidazione degli indennizzi alle risorse assegnate, non offre d'altronde una valida soluzione del problema, atteso che:

1) una volta esauriti i fondi, gli aventi diritto possono comunque procedere in via esecutiva, ai sensi del codice di procedura civile, con il pignoramento di notevoli somme sui capitoli delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come pare sia già avvenuto per il Ministero della Giustizia;

2) l'amministrazione di conseguenza è costretta a sostenere un maggior costo dovuto alle ulteriori spese legali.

L'articolo in questione non può impedire infatti agli aventi diritto di avvalersi degli strumenti offerti loro dall'ordinamento per ottenere la liquidazione dell'equa riparaione riconosciuta.

A causa del pignoramento inoltre, le somme rimarrebbero indisponibili anche fino a sei mesi dopo il pagamento del debito, dati i tempi dei tribunali civili per il disimpegno di quanto pignorato.

Nell'immediato è necessario "sbloccare" i fondi necessari per far fronte alle richieste urgenti che dovessero pervenire, specie nel caso di precetti e pignoramenti, per una somma valutabile in € 6.000.000, per l'anno in corso.

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Con nota del 17 febbraio 2003, il Ministro della Giustizia ha comunicato che alla stessa data risultavano notificati, con la formula esecutiva, decreti di condanna per un importo complessivo di euro 5.000.000.

In data 17 giugno 2003, ad assegnazione avvenuta del predetto importo, l'Ufficio bilancio del Gabinetto del Ministro della Giustizia ha comunicato che a valere sull'importo assegnato di euro 5.000.000 risultavano liquidate somme pari ad euro 1.513.884.

- **MINISTERO DELLA DIFESA**

Con nota del 23.5.2003, l'Ufficio Centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della Difesa ha comunicato che l'assegnazione di euro 1.258.000 si è resa necessaria al fine di consentire il pagamento delle somme dovute, in esecuzione di n. 2 decreti, rispettivamente in data 31.1.2002 e 27.5.2002, con i quali la Corte di Appello di Milano ha condannato l'Amministrazione

al pagamento della equa riparazione, nonché delle relative spese di giustizia, a favore di vari ricorrenti.

Dal quadro suesposto emerge in tutta evidenza come, in sede di valutazione dell'onere finanziario all'atto dell'emanazione della legge n. 89/2001, sia stato notevolmente sottostimato l'onere stesso.

Come si osserva, infatti, dagli elementi forniti dalla Presidenza del Consiglio, l'onere di relativa competenza avrebbe dovuto essere stimato in almeno 45 milioni di euro e cioè di circa 39 milioni di euro superiore a quello determinato dalla richiamata legge n. 89/2001.

Se al suddetto onere si aggiungono poi quelli di competenza delle Amministrazioni della Giustizia e della Difesa, le quali non hanno peraltro fornito valutazioni in tal senso, nonché quello relativo ai procedimenti dei giudizi tributari – a fronte del quale non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte del competente Dipartimento per le politiche fiscali – appare di tutta evidenza la sottostima dell'onere operata dalla ripetuta legge n. 89/2001.

Con la presente relazione, si intende fornire al Parlamento la doverosa informativa, rappresentando altresì che, in attesa delle conseguenti iniziative da parte delle Amministrazioni interessate, che potrebbero trovare allocazione anche nel prossimo disegno di legge finanziaria, la spesa eccedente sarà considerata in sede d'applicazione dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater della ripetuta legge n. 468/1978 e successive modificazioni.

